

N. 1526

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
in materia di imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva 89/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di società a responsabilità limitata con un unico socio, è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, che ha disposto anche le opportune variazioni ed integrazioni al codice civile.

Con tale normativa potremmo dire che il regime delle società è stato totalmente trasformato.

Le società che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 88 del 1993 dovevano contare su una base plurisoggettiva oggi possono costituirsi con la presenza di un unico socio il quale non è più illimitatamente responsabile (salvo ipotesi eccezionali) qualora la società unipersonale risultasse insolvente.

In tal senso viene offerta all'imprenditore unico la possibilità di limitare la sua responsabilità per i debiti contratti nello svolgimento della sua attività incoraggiando da un lato lo spirito imprenditoriale (consentendo lo *status* di società anche ai singoli operatori) e garantendo dall'altro la prevalenza del lavoro professionale del titolare nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa nonché la piena responsabilità da parte dell'unico socio relativamente alla direzione della gestione d'impresa e delle sue vicende economiche.

Tale possibilità, peraltro particolarmente importante in un sistema economico come quello italiano che ha molto bisogno di essere incentivato e potenziato, viene a tutt'oggi negata all'imprenditore artigiano il quale non può costituire una società a responsabilità limitata con un unico socio a causa delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esclude esplicitamente tale ipotesi.

L'evidente discrasia nel sistema tra il decreto legislativo n. 88 del 1993, di recepimento della direttiva 89/677/CEE, e l'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, impone un'urgente intervento da parte del legislatore il quale, per ottemperare ai compiti cui è preposto, non può esonerarsi dal provvedere all'armonizzazione delle norme vigenti all'interno del sistema giuridico. Soltanto così sarà possibile una corretta applicazione della normativa.

Si è ritenuto perciò necessario intervenire con il presente disegno di legge al fine di riconoscere alle società con un unico socio che prevedono una limitazione di responsabilità - siano esse società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni - la qualifica di imprese artigiane stemperando così la figura preminente del titolare e restituendo il ruolo fondamentale al capitale, in ossequio a quanto disposto dalla direttiva comunitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale».

